



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

139/2013

OTTOBRE/17/2013 (*)

31 Ottobre 2013

**CON IL PROVVEDIMENTO N. 94908
DEL 02.08.2013, L'AGENZIA DELLE
ENTRATE HA DEFINITO LE
MODALITÀ TECNICHE E I TERMINI
DI PRESENTAZIONE DELLA
COMUNICAZIONE CLIENTI-
FORNITORI (C.D. SPESOMETRO), CHE
I SOGGETTI PASSIVI IVA DEVONO
PRESENTARE, IN VIA TELEMATICA,
RELATIVAMENTE ALLE CESSIONI/
ACQUISTI DI BENI E LE**

***PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE /
RICEVUTE RILEVANTI AI FINI IVA.
IL MODELLO DELLA
COMUNICAZIONE IN ESAME È
UTILIZZABILE ANCHE PER LA
NUOVA COMUNICAZIONE
TELEMATICA DA
EFFETTUARE ALL'AGENZIA DELLE
ENTRATE PER GLI ACQUISTI
ANNOTATI DALL'1.10.2013 DA
SAN MARINO.***

Le operazioni con la **Repubblica di San Marino** sono state interessate, negli utili mesi, sia da semplificazioni fiscali sia da novità in materia IVA. Di seguito, si cercherà di sintetizzare gli aspetti più significativi della disciplina delle **operazioni passive (~~id.~~ gli acquisti)**.

Come noto, il D.M. 24.12.93 contiene la disciplina IVA degli scambi con la Repubblica di San Marino ed in particolare, degli acquisti di beni presso operatori sammarinesi, specificando dettagliatamente gli adempimenti che i soggetti coinvolti (cedente sammarinese/acquirente italiano) devono porre in essere.

Sono previste 2 procedure alternative, a seconda che il cedente sammarinese:

➤ **addebiti** l'IVA in fattura;

- **non addebiti** l’IVA in fattura.

ACQUISTO DI BENI CON ADDEBITO D’IVA

Nel caso di acquisto di beni con addebito d’imposta, il cedente sammarinese indica in fattura, oltre all’imponibile, l’IVA dovuta sulla base dell’aliquota propria del bene ceduto.

Il cessionario italiano annota l’originale della fattura nel registro IVA delle fatture di acquisto ed esercita il diritto alla detrazione dell’imposta secondo i criteri ordinari.

Tutto quanto sopra deve, però, essere eseguito rispettando una particolare procedura espressamente prevista dal citato Decreto ministeriale. Nel dettaglio è previsto che:

1. il cedente sammarinese deve:

- *emettere la fattura, in 4 esemplari, riportando oltre alla partita IVA della ditta italiana anche l’ammontare dell’IVA dovuta;*
- *versare l’imposta al proprio Ufficio tributario, al quale dovranno essere consegnati gli esemplari della fattura emessa;*

2. l’Ufficio tributario sammarinese oltre a timbrare le fatture, provvede a trasmettere all’Agenzia delle Entrate di Pesaro, entro 15 giorni dal ricevimento, 3 esemplari delle stesse, nonché l’importo dell’imposta dovuta;

3. l’Agenzia delle Entrate di Pesaro deve:

- *liquidare l’IVA dovuta sulla cessione;*
- *rilasciare quietanza dell’avvenuto pagamento dell’imposta tramite apposita bolletta;*
- *annotare gli estremi della predetta bolletta e dell’ammontare dell’IVA liquidata sui 3 esemplari delle fatture in suo possesso;*

- *restituire l'originale e un esemplare delle fatture all'Ufficio tributario sammarinese e trattenere un esemplare quale prova dell'avvenuto versamento dell'IVA;*
- *richiedere o rimborsare all'Ufficio tributario sammarinese la maggior imposta dovuta o versata rispetto a quanto liquidato;*

4. l'acquirente italiano *annota la fattura (perforata con datario e timbrata con l'impronta a secco da parte dell'Ufficio tributario sammarinese) nel registro degli acquisti. La relativa imposta a credito può essere detratta secondo le condizioni e le limitazioni previste dal DPR n. 633/72 ed in particolare agli artt. 19 e 19-bis 1.*

ACQUISTO DI BENI SENZA ADDEBITO D'IVA

Per quanto riguarda, invece, gli acquisti di beni senza addebito dell'iva, la procedura è in tutto simile a quella prevista in ambito comunitario.

Infatti, l'acquirente italiano deve:

- *integrare la fattura ricevuta con l'imposta dovuta sulla base dell'aliquota propria del bene ceduto;*
- *annotare il documento IVA così integrato, ai sensi dell' art. 17 c.2 del DPR 633/72, nel registro IVA delle fatture di acquisto e nel registro IVA delle fatture emesse. In questo caso, è di fondamentale importanza che l'integrazione avvenga sull'esemplare della fattura "originale" inviata dall'operatore sammarinese che, pertanto, dovrà contenere i timbri apposti dall'Ufficio tributario.*
- *comunicare, ai sensi del DM 24.12.1993, le avvenute annotazioni all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, indicando data e numero progressivo attribuito, per entrambi i registri, alla registrazione della fattura, **non oltre i cinque giorni successivi.***

Orbene, relativamente a quest'ultimo adempimento di comunicazione, il provvedimento dell' **Agenzia Entrate n. 94908 del 02.08.2013**, nell'ottica di semplificazione, prevede un unico modello da utilizzare da parte dei contribuenti per adempiere all'obbligo di comunicazione, di cui all'art. 16, lettera c), del D.M. 24 dicembre 1993. Viene, infatti, stabilito che, **a partire dalle operazioni annotate dal 1^ ottobre 2013, la comunicazione degli acquisti da San Marino è effettuata, in via telematica, utilizzando detto modello.**

NUOVA COMUNICAZIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI RELATIVI AGLI ACQUISTI DA SAN MARINO

Il provvedimento n. 94908 del 02.08.2013 al paragrafo 1.4 è intervenuto in merito al suddetto adempimento, disponendo che la comunicazione cartacea all'Agenzia delle Entrate venga sostituita, per le operazioni effettuate a decorrere dall' 1 ottobre 2013, dalla compilazione dell'apposito quadro contenuto nel nuovo modello previsto per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini IVA c.d. "spesometro".

Dunque, gli operatori economici italiani che effettuano acquisti da operatori economici con sede a San Marino, **potranno comunicare le avvenute registrazioni degli acquisti direttamente on-line.**

Conseguentemente, ***i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2010 e 5 luglio 2010*** recanti, rispettivamente, l'approvazione del modello per l'effettuazione delle comunicazioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle stesse all'Agenzia delle Entrate, ***sono abrogati.***

La comunicazione, da compilare obbligatoriamente in forma analitica, ossia con riferimento a ciascun acquisto, **dovrà riportare**, *nell'apposita sezione del modello destinata all'adempimento in esame (denominata SE):*

- ***la denominazione, l'indirizzo e il codice identificativo Iva del fornitore;***
- ***la data di emissione e la data di registrazione della fattura;***
- ***il numero della fattura;***
- ***l'ammontare imponibile (o comunque l'importo) della fattura e quello dell'imposta.***

Non è, invece, richiesta l'indicazione dei numeri attribuiti dal ricevente.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

Il citato Provvedimento prevede espressamente che la "nuova" comunicazione va inviata telematicamente all'Agenzia delle Entrate **entro l'ultimo giorno de mese successivo** a quello di annotazione della fattura.

Così, ad esempio, per le operazioni effettuate ad ottobre 2013, il termine ultimo per la comunicazione risulta essere il **2.12.2013** (il 30.11 cade di sabato), per quelle di novembre 2013 il termine ultimo risulta il **31.12.2013**, e così via.

!!! ATTENZIONE !!!

Per gli acquisti da San Marino, effettuati fino al 31.12.2013, è possibile ancora utilizzare la precedente modalità (comunicazione cartacea).

Si rammenta che, come chiarito dal Ministero delle Finanze nella Circolare 7.8.2000, n. 158/E, in relazione ai beni acquistati dalla Repubblica di San Marino, **non è necessario compilare** l'elenco riepilogativo degli acquisti (mod. INTRA 2), in quanto a ciò provvede direttamente l'Ufficio tributario sammarinese.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC